

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 151 DEL 19 /06 / 2026

Proposta n. 154 del 29/05/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Corte di Cassazione – Proposizione ricorso avverso la sentenza n. 69/2026 pubbl. il 25/05/2026 della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari – Conferimento incarico Avv. Antonio Nicolini

CIG BBDDE96E16

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI []

NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, relazione al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024, *Omissis [...]* ha citato in giudizio l'ARES Sardegna avanti il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Lavoro, per chiedere l'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione indetta con determinazione dirigenziale n. 2327 del 24/09/2024, nonché il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione adottato con determinazione dirigenziale n. 2502 del 15/10/2024;

CHE l'Amministrazione si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto per difetto del requisito dello status di lavoratore precario, elemento essenziale ai fini della stabilizzazione;

CHE la causa, istruita su base documentale, è stata definita dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 525/2025 del 7 novembre 2025, con la quale il Giudice del Lavoro ha respinto integralmente il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti;

RILEVATO CHE la ricorrente ha proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Sassari dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari;

CHE la Corte d'Appello ha accolto il gravame proposto da *Omissis [...]* e, per l'effetto, con sentenza n. 69/2026 del 25 maggio 2026, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha:

- Disapplicato la determinazione dirigenziale n. 2502 del 15/10/2024;
- Dichiarato il diritto dell'appellante a essere ammessa alla procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), indetta con determinazione dirigenziale n. 2327 del 24/09/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni;
- Dichiarato il diritto della medesima a essere assunta a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica, per una quota pari a n. 1 unità da destinare alla AOU di Sassari.

CONSIDERATO CHE è interesse di questa Amministrazione resistere in giudizio per tutelare le proprie ragioni e veder confermata la pronuncia di primo grado, favorevole all'Azienda;

CHE l'Avvocatura interna, pur essendo dotata di professionalità adeguate, versa attualmente in una situazione di oggettivo sovraccarico di lavoro dovuto all'elevato numero di contenziosi pendenti e alla contestuale carenza di organico, che non consente di assicurare una difesa tempestiva ed efficace per la complessità del caso di specie;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l'incarico di patrocinio legale a un professionista esterno, individuato nell'avv. Antonio Nicolini, in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e specializzazione nella materia de quo;

ATTESO CHE l'affidamento diretto si configura come la soluzione più idonea a garantire il principio di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATAO CHE l'Avv. Nicolini ha manifestato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico, e ha concordato con l'Azienda un compenso pari a € 3.938,42, oltre IVA, conforme ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014, ritenuto congruo e vantaggioso per l'Azienda;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'Avv. Antonio Nicolini in data 26 maggio 2026, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi con

l'Amministrazione, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO, in particolare, **CHE**:

- Il conferimento di incarichi di patrocinio legale per la difesa in giudizio dell'Ente si configura come un contratto d'opera professionale intellettuale, dominato dal principio dell'*intuitu personae*;
- Trattandosi di servizio legale escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h, D.lgs. 36/2023), l'Ente esercita la propria discrezionalità nell'individuazione del difensore più idoneo a garantire l'efficacia della strategia processuale, individuandolo nel professionista che ha già maturato una conoscenza specialistica della vicenda nel precedente grado di giudizio;

RICHIAMATI:

- L'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale sancisce l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni del Codice per i servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato, in una conciliazione o in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali;
- L'art. 50, comma 1 lett. b) del medesimo D.lgs. 36/2023, che disciplina l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- La Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 chiarisce che i servizi legali esclusi ex art. 56 rimangono comunque soggetti agli obblighi di acquisizione del CIG e di contribuzione in favore dell'Autorità;
- I suddetti servizi sono parimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 che, dal 1° gennaio 2024, impone l'acquisizione del CIG tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili con la PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

ATTESO CHE

- Il CIG attribuito alla procedura attraverso la piattaforma certificata è: BBDDE96E16;
- Il professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (ex art. 20, c. 1, D.lgs. 39/2013);

DATO ATTO CHE il presente incarico, inquadrato come consulenza, sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque

possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. **DI PROPORRE** ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 69/2026 del 25 maggio 2026 della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, al fine di tutelare le ragioni dell'Azienda e chiedere il ripristino della pronuncia di primo grado.
2. **DI CONFERIRE** incarico legale all'Avv. Antonio Nicolini, con studio legale a Cagliari in via Cugia n. 5, che accetta, di rappresentanza e difesa dell'ARES Sardegna nel giudizio di cui premessa;
3. **DI STABILIRE CHE** l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 4.804,87 euro, sarà assunto con successivo provvedimento della S.C. Affari Legali;
4. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Pintor, nominato con DGR n. 23/42 del 03/07/2024 Direttore Generale di ARES Sardegna, coadiuvato da dott. Ugo Porcu, Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 266 del 18.10.2024, e dalla Dott.ssa Evelina Gollo, Direttore Sanitario, nominata con deliberazione n° 198 del 29/08/2023;

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Evelina Gollo		Dott. Ugo Porcu	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Pintor

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 19 /06 /2026 al 04 /07 /2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
